

Prot. 3837/1-19

Castelfondo, 21 novembre 2013

OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE – TRATTO DI STRADA A PARTIRE DALL'INCROCIO ANTISTANTE LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO ED IL PRIMO INCROCIO DI VIA MOLINET DIREZIONE RAINA DALLE ORE 08,00 ALLE ORE 13,00 DEL GIORNO 24 NOVEMBRE 2013.

ORDINANZA N.RO 21/2013

IL SINDACO

- Vista la richiesta agli atti sub. Prot. 3835 di data odierna del Comandante del Corpo Volontario Vigili del Fuoco di Castelfondo, con la quale comunica che al fine di poter organizzare in tutta sicurezza, una manovra distrettuale di abilità con autoprotettori;
- Ritenuto pertanto di chiudere al traffico veicolare e pedonale il tratto di strada in oggetto dall'incrocio antistante la caserma dei vigili del fuoco e fino al primo incrocio di Via Molinet direzione Raina per il giorno 24 novembre 2013 con inizio ad ore 8,00;
- Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.);
- Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.) ed in particolare l'art. 6 comma 4, lettera a);
- Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm. contenente il Testo Unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

ORDINA

LA CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE DALL'INCROCIO ANTISTANTE LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO ED IL PRIMO INCROCIO DI VIA MOLINET DIREZIONE RAINA DALLE ORE 08,00 ALLE ORE 13,00 DEL GIORNO 24 NOVEMBRE 2013.

DEMANDA

Al Comandante del Corpo Volontario Vigili del Fuoco con sede in Castelfondo, di disporre la collocazione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento e l'idonea segnaletica di deviazione stradale, almeno 48 ore prima, come previsto dalla normativa vigente.

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e s.m.).

Copia della presente ordinanza dovrà essere esposta sulla segnaletica stradale temporanea in prossimità della chiusura stradale ed esibita da parte degli incaricati al controllo.

Il Comune di Castelfondo declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potesse derivare a seguito dell'iniziativa di cui sopra.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.

Copia della presente ordinanza viene notificata a Vigili del Fuoco di Castelfondo, Stazione Carabinieri di Fondo e Polizia Locale Alta Val di Non competenti per territorio.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art.2, lett.B), della L. 06.12.1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.



IL SINDACO
- Ianes Nadia
Nadia Ianes